

Discarico automatico carichi ADER: report mensili agli enti

SINTESI OPERATIVA

I carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 saranno discaricati automaticamente se non riscossi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'affidamento, secondo il D.Lgs. 110/2024. Il decreto attuativo introduce però un monitoraggio continuo: l'Agente trasmetterà agli enti creditori report mensili sulle quote e sulle attività svolte, distinguendo quelle escluse o soggette a regole diverse. Il discarico libera l'ente dalla gestione del carico, ma non equivale alla cancellazione del debito per il contribuente.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Il sistema della riscossione entra in una fase meno opaca, almeno nelle intenzioni del legislatore. Con il decreto attuativo firmato dal Dipartimento delle Finanze prende forma il meccanismo previsto dal D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110. La regola è nota: i carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025, se non riscossi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, vengono discaricati in via automatica.

Ma fermarsi qui sarebbe riduttivo. Anzi, rischioso. Perché il discarico non cancella automaticamente il debito del contribuente. Sposta il carico, lo restituisce all'ente creditore, libera l'agente della riscossione da quella specifica gestione. Il credito, salvo prescrizione o diverso provvedimento dell'ente, resta in piedi.

DISCARICO AUTOMATICO CARICHI ADER, COSA CAMBIA

La parola chiave è proprio questa: **discarico automatico carichi ADER**. Non si tratta di una rottamazione, né di un condono mascherato. Il decreto serve a disciplinare come AdER dovrà comunicare agli enti creditori lo stato delle quote affidate, le attività di recupero e gli incassi realizzati.

Prima, nella prassi, il rapporto tra ente creditore e agente della riscossione aveva una struttura più "finale". Si arrivava a una comunicazione di inesigibilità, spesso dopo anni, con margini limitati di verifica tempestiva. Ora la logica cambia. L'ente non deve più attendere la fine della storia per capire che cosa è successo.

Il nuovo flusso informativo avrà cadenza mensile. Entro la fine di ogni mese AdER dovrà trasmettere, in via telematica, dati sullo stato delle procedure relative alle singole quote e sulle riscossioni effettuate nel mese precedente. È un passaggio tecnico, certo. Però ha un impatto concreto sulla contabilità degli enti, sulla gestione del magazzino crediti e anche sulle scelte di recupero.

DAL DISCARICO FINALE AL MONITORAGGIO CONTINUO

Il decreto attuativo va letto insieme all'art. 2 del D.Lgs. 110/2024. Tale norma impone all'agente della riscossione una serie di adempimenti più stringenti. Tra questi rientrano il tentativo tempestivo di notifica della cartella, gli atti interruttivi della prescrizione e la gestione del recupero secondo la pianificazione annuale.

Dentro questo quadro si colloca il flusso mensile. Non è un dettaglio burocratico. Serve a rendere verificabile, mese dopo mese, il comportamento dell'agente della riscossione. L'ente creditore potrà seguire l'evoluzione del carico. Potrà vedere se sono state attivate procedure. Potrà controllare gli incassi.

È una forma di tracciabilità. Non perfetta, probabilmente. Ma più vicina alla gestione ordinata di un credito pubblico. Anche perché il vecchio magazzino dei ruoli ha mostrato un problema evidente: molti crediti restavano formalmente aperti, ma nella sostanza avevano possibilità di incasso minime.

La riforma prova a separare ciò che può essere riscosso da ciò che resta fermo solo sulla carta. E lo fa chiedendo più dati.

■ QUANDO SCATTA IL DISCARICO DOPO CINQUE ANNI

La disciplina base è contenuta nell'art. 3 del D.Lgs. 110/2024. Le quote affidate ad AdER dal 1° gennaio 2025 e non rimosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono discaricate automaticamente.

Si consideri un carico affidato nel mese di aprile 2025. Il quinto anno successivo a quello di affidamento è il 2030. Se al 31 dicembre 2030 la quota non risulta riscossa, e non ricorrono cause di differimento, il discarico automatico opera secondo le modalità stabilite dal decreto.

Il riferimento non è alla data della cartella, né alla data in cui il contribuente riceve l'atto. Il punto di partenza è l'affidamento del carico all'agente della riscossione. Questo passaggio, nella lettura operativa, è decisivo.

Un errore frequente potrebbe nascere proprio qui. Chi guarda solo alla cartella rischia di contare male il termine. Nella gestione professionale, invece, bisognerà ricostruire il momento di affidamento della quota.

■ IL DISCARICO ANTICIPATO RESTA POSSIBILE

Il sistema non attende sempre la scadenza dei cinque anni. L'art. 3, secondo comma, consente ad AdER di trasmettere all'ente creditore una comunicazione di discarico anticipato quando emergono situazioni che rendono il recupero sostanzialmente infruttuoso.

La norma richiama, in particolare, la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale. Richiama anche l'assenza di beni aggredibili del debitore, verificata attraverso l'accesso alle banche dati secondo le regole previste. Infine, considera la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli già oggetto di attività di recupero nel biennio precedente, concluse senza risultato oppure con risultato solo parziale.

Qui il legislatore mostra una scelta pratica. Non ha senso mantenere in carico all'agente della riscossione una posizione già verificata come sterile. Naturalmente il discarico anticipato non equivale a rinuncia al credito. È una restituzione gestionale. L'ente dovrà poi decidere che cosa fare, nei limiti della prescrizione.

■ LE QUOTE ESCLUSE VANNO TENUTE SEPARATE

Il decreto dedica attenzione alle quote che non possono uscire subito dal sistema. Alcuni carichi sono temporaneamente esclusi dal discarico automatico. Non vengono però ignorati. Devono essere evidenziati separatamente nei flussi informativi trasmessi all'ente creditore.

La prima area riguarda i casi in cui, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, la riscossione risulta sospesa. Lo stesso vale quando sono pendenti procedure esecutive o concorsuali. In queste ipotesi il carico non può essere trattato come una posizione semplicemente non riscossa.

La seconda area è più articolata. Riguarda gli accordi conclusi secondo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, le dilazioni e gli istituti agevolativi previsti per legge. Se tali situazioni sono ancora in corso al 31 dicembre del quinto anno, il discarico resta differito.

Lo stesso accade se, entro quella data, si è verificato l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio. La norma include anche le ipotesi di sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi, anche non continuativi.

PUNTO CHIAVE

Il punto operativo: le quote escluse non spariscono. Restano visibili in modo separato. Questa separazione aiuta l'ente a distinguere tra crediti realmente fermi e crediti ancora inseriti in procedure, piani di pagamento o vicende concorsuali.



I COSA ENTRERÀ NEI FLUSSI MENSILI

Il decreto impone ad AdER un'informativa più analitica. L'obiettivo è permettere agli enti creditori di seguire lo stato di ciascuna quota affidata e l'andamento degli incassi.

In termini pratici, i flussi dovranno consentire di conoscere lo stato delle procedure, le somme recuperate e le posizioni da evidenziare separatamente perché escluse, almeno in via temporanea, dal discarico automatico. Non è solo una comunicazione numerica. È una base dati per governare il credito.

Per un Comune, ad esempio, il dato non serve solo all'ufficio tributi. Serve anche alla ragioneria. La qualità delle informazioni incide sulla valutazione dei residui, sugli accantonamenti e sulla rappresentazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le regole contabili del comparto.

Per gli enti nazionali il ragionamento cambia nella scala, non nella sostanza. Agenzia delle Entrate, INPS e altri enti creditori potranno ricevere un quadro più continuo. E potranno misurare meglio la differenza tra credito affidato, credito recuperato e credito da riposizionare.

I TEMPI TECNICI E AVVIO DEL NUOVO SISTEMA

Il decreto non parte con un clic. Sono previsti tempi tecnici per predisporre procedure telematiche, tracciati e controlli di congruità dei dati. AdER dovrà mettere a punto il sistema informatico entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto.

Il nuovo monitoraggio entrerà a regime dal primo giorno del sesto mese successivo alla pubblicazione. Questa scansione temporale serve a evitare un avvio solo formale, senza infrastruttura pronta.

La fase più delicata sarà proprio quella tecnica. I flussi informativi dovranno essere leggibili, coerenti e controllabili. Un tracciato pieno di errori o codici poco chiari rischierebbe di trasformare la riforma in un altro adempimento pesante. Il decreto, non a caso, richiama anche controlli di congruità e criteri tecnici per la valorizzazione dei campi.

I PERCHÉ NON È UNA CANCELLAZIONE DEL DEBITO

Questo è il punto da maneggiare con più cautela. Il discarico automatico non comporta, da solo, la cancellazione del debito del contribuente. Non è uno stralcio generalizzato. Non è una sanatoria.

Il carico viene restituito all'ente creditore. Fino alla prescrizione del diritto di credito, la riscossione può proseguire con strumenti diversi. L'ente può gestire il recupero in via diretta. Può affidarlo a soggetti abilitati, secondo le procedure previste. Può anche riaffidarlo ad AdER, alle condizioni di servizio pubblicate dall'Agenzia.

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 110/2024, il riaffidamento ad AdER è collegato alla presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore. La riscossione, quindi, può riaprirsi se emergono condizioni nuove.

Detta in modo semplice: il discarico alleggerisce il magazzino dell'agente della riscossione. Non regala automaticamente l'estinzione al debitore.

I ESEMPI PRATICI DI APPLICAZIONE

Primo esempio. Una sanzione amministrativa viene affidata ad AdER nel 2025. Non vengono recuperate somme e non risultano sospensioni, procedure esecutive, procedure concorsuali o rateazioni in corso. Al 31 dicembre 2030 la quota rientra nel meccanismo del discarico automatico.

Secondo esempio. Un debito contributivo affidato nel 2025 viene inserito in una rateazione ancora attiva al 31 dicembre 2030. In questo caso il discarico non opera subito. La posizione deve essere evidenziata separatamente, perché il pagamento rateale tiene ancora viva una dinamica di recupero.

Terzo esempio. Una società debitrice entra in liquidazione giudiziale. La procedura si chiude senza attivo utile. AdER può comunicare il discarico anticipato all'ente creditore, senza aspettare il termine ordinario dei cinque anni. L'ente riceve il carico e valuta le successive scelte.



Quarto esempio. Un Comune riceve mensilmente il dettaglio dei carichi affidati. Per alcune posizioni vede incassi parziali. Per altre vede procedure ancora pendenti. Per altre ancora non emerge alcuna attività utile. Questa informazione diventa materiale di lavoro per il bilancio, non solo per la riscossione.

EFFETTI PER ENTI CREDITORI E CONTRIBUENTI

Per gli enti creditori il decreto apre una fase più impegnativa. Ricevere dati ogni mese significa poter controllare meglio. Ma significa anche doverli leggere. Non basta archiviare il flusso.

Gli uffici dovranno costruire procedure interne. Servirà collegare i dati di AdER alla contabilità, alle valutazioni sui residui e alle scelte di recupero. Nella prassi, questo sarà il vero banco di prova. Il decreto dà il tracciato. La gestione quotidiana resta in capo agli enti.

Per i contribuenti, invece, il messaggio va depurato da facili equivoci. Il discarico dopo cinque anni non è una promessa di liberazione. Se il credito non è prescritto, l'ente può ancora muoversi. E può farlo anche dopo la restituzione del carico.

Certo, il contribuente potrà avere interesse a verificare la storia degli atti notificati, le sospensioni, le rateazioni, gli eventuali atti interruttivi e il decorso della prescrizione. Ma questa è un'analisi diversa. Richiede documenti, date e natura del credito.

TABELLA DI SINTESI

PROFILO	REGOLA OPERATIVA
Carichi interessati	Quote affidate ad AdER a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Termine ordinario	Discarico automatico al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, se la quota non è riscossa.
Monitoraggio	Trasmissione mensile agli enti creditori dello stato delle procedure e delle riscossioni effettuate.
Quote escluse temporaneamente	Sospensioni, procedure esecutive o concorsuali pendenti, accordi del Codice della crisi, dilazioni e istituti agevolativi in essere o decaduti nei casi previsti.
Discarico anticipato	Possibile in caso di chiusura della liquidazione giudiziale, assenza di beni aggredibili o mancanza di nuovi beni dopo attività infruttuose.
Effetto sul debito	Il debito non viene cancellato automaticamente. Il carico torna all'ente creditore, salvo prescrizione o diverso provvedimento.
Avvio tecnico	Procedure telematiche entro tre mesi dalla pubblicazione. Regime dal primo giorno del sesto mese successivo alla pubblicazione.

LE VERIFICHE DA FARE SUBITO

Gli enti creditori dovrebbero prepararsi prima dell'avvio a regime. Occorre mappare i carichi affidati dal 2025, allineare le anagrafiche e definire chi controllerà i flussi mensili. Sembra un dettaglio organizzativo. Non lo è.

Un ente che riceve dati e non li utilizza rischia di perdere il vantaggio della riforma. Il monitoraggio mensile ha senso solo se diventa una procedura stabile. Serve un raccordo tra ufficio entrate, ragioneria e area legale.

Anche i professionisti dovranno cambiare approccio. Quando un cliente chiede se una cartella “cade dopo cinque anni”, la risposta corretta non può essere sì. Bisogna chiedere quando il carico è stato affidato, se esistono sospensioni, se ci sono rateazioni, se sono pendenti procedure e se il credito è prescritto.

La riforma, in fondo, fa una cosa molto concreta. Chiede di smettere di trattare tutti i crediti allo stesso modo. Alcuni sono recuperabili. Altri no. Altri ancora lo diventeranno se il debitore mostra nuovi elementi patrimoniali. Il decreto attuativo prova a rendere visibile questa differenza.

Non sarà la fine del magazzino della riscossione. Sarebbe ingenuo dirlo. Però introduce un metodo più ordinato. Meno accumulo cieco, più tracciabilità. E forse, almeno per gli enti che useranno davvero i dati, una riscossione un po' meno casuale.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (07/05/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO